



## DIRITTO ANNUALE 2021

### Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio risultino iscritte o annotate al Registro delle Imprese, anche se inattive, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si informa che **l'importo dovuto per il 2021** viene determinato tenendo conto dell'aumento del 20% destinato al finanziamento dei progetti strategici, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si conferma pertanto che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2021 sono le stesse dell'anno 2020.

### QUANDO VERSARE

Il versamento del diritto annuale 2021 dovuto da tutte le imprese sopra indicate deve essere effettuato, in coincidenza con il primo acconto delle imposte sui redditi, entro mercoledì **30 giugno 2021**. E' possibile versare nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, quindi entro il 30 luglio 2021, applicando la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (in questo caso si effettua l'arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

È consentito compensare il diritto annuale con eventuali crediti tributari e/o previdenziali ed utilizzare un unico F24 per versare sia il diritto annuale, sia altre imposte (acconti e saldi IRPEF – IRAP, ecc.).

Le società di capitali che approvano il bilancio dell'esercizio 2020 a giugno 2021 o oltre, devono corrispondere il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2021 (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006.). Nel caso di trasferimento della sede dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui provincia l'impresa stessa risultava iscritta al 01/01/2021.

### COME VERSARE

Il versamento del diritto **va eseguito**, in unica soluzione:

- con **F24 telematico** (art. 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)
- online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga'

### COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	R a v. v.	Im mo b. Var iati	A c c. .	S a l i d o	Numer o immobi li	Codice tributo	Rateazio ne/mese rif.	Anno di riferimento	Importo a debito versati	Importi a credito compensati	
<b>UD</b>						<b>3850</b>		<b>2021</b>	<b>Importo da pagare</b>		
											<b>SALDO (G-H)</b>
								<b>TOTALE</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	

**\*\* NOTA BENE – CODICE ENTE:** dall'8 ottobre 2018 le CCIAA di Pordenone e Udine si sono unificate nell'unica CCIAA di Pordenone-Udine, che ha sede legale a Udine; si invita pertanto, ad utilizzare UD sia per i versamenti dovuti da parte delle imprese che hanno la sede legale nell'ambito territoriale di Udine che per quelli dovuti da parte delle imprese che hanno la sede legale nell'ambito territoriale di Pordenone.

## QUANTO VERSARE

Sulla base della normativa sopra citata le **misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2021 sono le stesse dell'anno 2020.**

- **Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** versano un diritto annuale fisso pari a **120,00 euro** per la sede legale e un diritto di **24,00 euro** per ciascuna **unità locale**. (importi già determinati come da normativa indicata nella premessa della presente informativa)

- **Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un **importo commisurato al fatturato** realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

Per la definizione di fatturato si veda la nota n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico –consultabile sul sito camerale [www.pnud.camcom.it](http://www.pnud.camcom.it) alla pagina diritto annuale.

**Il diritto annuale da versare, con riferimento alla sede legale, si ottiene** applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.**

**Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40%** - in base alla normativa sopra indicata - ed infine arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (si veda la successiva sezione arrotondamenti)**Scaglioni di fatturato**

<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote %</b>
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
100.000,00	250.000,00	0,015%
250.000,00	500.000,00	0,013%
500.000,00	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

- Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale **fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale** (importo già ridotto come da normativa indicata nella premessa della presente informativa).
- Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse** indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2021 e il codice tributo 3850.
- Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero** versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di **66,00 euro** (importo già ridotto come da normativa indicata nella premessa della presente informativa).
- Nel caso di trasferimento della sede legale** o principale in altra provincia, **il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio** dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
- Per **fatturati fino a 100.000,00 euro** l'importo da versare sarà € **120,00**. Per **fatturati superiori a 50.000.000,00 euro** l'importo massimo da versare sarà € **24.000,00**.

## ARROTONDAMENTI

Con la **nota n. 19230 del 3 marzo 2009** il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in **unità di euro** (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite). Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva **nota del 29/12/2014 prot. 0227775**, entrambe disponibili

sul sito web di questa Camera di Commercio nella sezione riservata al diritto annuale.

## **SANZIONI E RAVVEDIMENTO**

Nei casi di **incompleto, tardivo od omesso pagamento** sarà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005. Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (art. 13 D.Lgs. 472/97 e art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

**Si ricorda, inoltre, che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato (art. 24 comma 35 legge 449/1997).**

### **Per ulteriori informazioni rivolgersi**

all'indirizzo e-mail ordinario [dirittoannuale@pnud.camcom.it](mailto:dirittoannuale@pnud.camcom.it) – e-mail certificata [dirittoannuale@pec.pnud.camcom.it](mailto:dirittoannuale@pec.pnud.camcom.it), o telefonando ai numeri 0432 273215 (sede di Udine) e 0434 381707 (sede di Pordenone)

## **AVVERTENZE**

### **PEC**

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).**

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si invita a controllare l'esattezza dei dati personali e/o dell'impresa (fiscali e anagrafici) riportati nell'intestazione della presente lettera e di provvedere alla modifica degli eventuali dati discordanti presso l'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, attraverso una pratica ComUnica.

## **COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

**Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).**

**Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)**

Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

